

STATUTO

**M.A.S. SOC. COOPERATIVA
SOCIALE SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA CARMINE 98/A

Numero REA: BR - 164834

Codice fiscale: 02693100741

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

"A"

al n. 30808 Raccolta

S T A T U T O

della Società Cooperativa

"M.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita con sede nel comune di Mesagne, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/2017, la Società cooperativa sociale tipo "B" denominata: **"M.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

1.2 La società ha sede nel **Comune di Mesagne**.

1.3 L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma 2 (due) e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

1.4 La società prevede di aderire, una volta assolto gli adempimenti previsti per la costituzione, ad una delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Alla Cooperativa sociale:

- si applica il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Disciplina in materia di Impresa Sociale), nonché in quanto compatibile la Legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- si applicano le norme per le S.p.a. (art. 2519 C.C.).

- per quanto non previsto dal titolo VI libro \ Codice Civile e dalle leggi speciali sulla coope: si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle per azioni.

Art. 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata sino al **31 (trentuno) d 2060 (duemilasessanta)** e potrà essere prorogata oltre o sciolta prima della sua scadenza con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente al D.Lgs n. 112/2017, articolo 3, alla legge n. 381/91 ed al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) non ha scopo di lucro.

Suo fine è il perseguimento dell'interesse ger della

collettività alla promozione umana e sociale
dei cittadini sviluppando fra essi lo e
solidaristico mediante lo svolgimen di
servizi socio-sanitari, educativi formazione,
disciplinati dai regolamenti, dai programmi
regionali in materia di interventi ed
educativo-assistenziali, coerentemen quanto
disposto dalla Legge della Regione Pugl 21/1993.
La Cooperativa si ispira ai principi del
movimento cooperativo mondiale ed essi,
agisce. Questi principi sono: la mut solidarietà,
la democraticità, l'impegno, delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo il
legame col territorio, un equilibrato e
le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per tali finalità pu attivamente
con enti pubblici, con altri enti altre
imprese, con le imprese sociali, con con
organismi del Terzo Settore.
La Cooperativa intende realizzare i sociali
mediante il coinvolgimento delle ri dei
volontari, dei fruitori dei servizi con
finalità di solidarietà sociale, att modo,
grazie all'apporto dei soci, l'aut responsabile
dell'impresa.
La Cooperativa opera in forma mutu fini
speculativi tramite la gestione associata
dell'impresa che ne è l'oggetto, di
occupazione lavorativa, alle migliori economiche,
sociali e professionali dei soci, e
più in generale a giovani compresi co per
qualunque causa disadattati, esclusi e
dalla vita sociale.
In particolare la Cooperativa si r per
motivi diversi, trovi difficoltà di vita
sociale e pertanto si propone di svolg organizzato
le attività di cui appresso, fina all'inserimento
sociale di chiunque si trovi in uno di
bisogno o di emarginazione in genere e chieda
di usufruirne.

Art. 4
(Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica d come
definita all'articolo 111-septies e
rientrando nelle norme di cui alla leg del
D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera giugno
2016, n. 106), indipendentemente cui
all'art. 2513 C.C., essa è coc mutualità
prevalente, ed è irrilevante il pr dell'accertamento

della correlata mutualità interna.

La Cooperativa ai sensi dell'articolo 1 (uno) lett. A della legge 8 novembre 1991 numero 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:

1. gestione di assistenza domiciliare per minori, anziani, handicappati e pazienti psichiatrici;
2. gestione di presidi di accoglienza (comunità familiari, comunità alloggio, case alloggio, case famiglia, residenze, case di riposo, day hospital, centri diurni, ecc.) a carattere diurno, semiresidenziale e residenziale per minori, anziani, handicappati e pazienti psichiatrici;
3. gestione di centri di servizi o di comunità terapeutiche e/o assistenziali;
4. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza nelle medesime;
5. gestione di residenze sociosanitarie assistenziali per anziani (RSSA);
6. gestione di residenze sociali assistenziali per anziani (RSA);
7. gestione di interventi di sostegno, assistenza e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati;
8. gestione di attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;
9. gestione di servizi di assistenza e accompagnamento nel trasporto dei minori, degli anziani e dei disabili con mezzi propri o di terzi;
10. organizzazione e gestione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
11. gestione di asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori, pubblici o privati;
12. gestione di attività di doposcuola e di sostegno scolastico;
13. assistenza scolastica ai bambini delle scuole prima, durante e dopo le lezioni;
14. progettazione e gestione di interventi socio-educativi e assistenziali per disadattati psico-sociali;
15. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;
16. gestione di strutture e servizi di housing sociale e accoglienza: comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà, assistenza domiciliare a minori;
17. gestione di centri sociali e centri terapeutici con annessi servizi all'utenza;
18. gestione di centri sociali e di aggregazione, centri interculturali, centri per la cooperazione decentrata, centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari;
19. gestione di servizi per il tempo libero, di parchi gioco,

campi scuola, di ludoteche, di centri gioco, ludobus, di biblioteche, di laboratori creativi, artigianali e manipolativi, ecc., con interventi di animazione culturale e socio-educativa;

20. gestione di servizi sanitari, sia pubblici che privati;

21. gestione di consultori familiari e servizi di segretariato sociale;

22. riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio ed emarginazione sociale;

23. progettazione e gestione dei servizi previsti dalla L.R. Puglia del 10 luglio 2006, n. 19 (diciannove) e dal regolamento regionale del 18 gennaio 2007, n. 4 (quattro) e successive modificazioni ed integrazioni.

24. progettazione e gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto sopra elencato;

La Cooperativa potrà formare con percorsi professionali, sociali e culturali, attraverso corsi, seminari, convegni, incontri, tavole rotonde, giornate di studio, pubblicazioni, formazione permanente, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi occupati e non, nativi e stranieri, nelle materie oggetto della Cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo dell'Unione Europea e quindi si occuperà di:

a. gestione di corsi di formazione professionale e formazione lavorativa di persone handicappate e/o svantaggiate;

b. gestione di corsi di formazione professionale, di riqualificazione, di aggiornamento per personale docente, educativo, assistenziale, sanitario e per lavoratori in genere;

c. progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mediazione, informazione e orientamento sociale, anche attraverso l'apertura e la gestione di sportelli informativi e di ascolto, supporto ed assistenza e consulenza;

d. progettazione, realizzazione e gestione di centri di studio, di documentazione, ricerca sociale, dibattito e informazione.

e. analisi, organizzazione e realizzazione, per conto proprio e/o di enti, organismi pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali, di progetti settoriali e servizi di orientamento e formazione professionale, a vari livelli e in coerenza con gli scopi sociali;

f. analisi, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, sociale, culturale e ambientale anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, di operatori in genere e di terzi, occupati e non, compresi gli appartenenti a categorie svantaggiate, nelle materie che costituiscono

l'oggetto sociale della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

La Cooperativa può anche operare con terzi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio richiede l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi dei benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché dei finanziamenti disposti dalla UE, da enti pubblici e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 28 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa, e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, in tutte le forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- 2) dare adesione e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a concedere e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;
- 4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, fino al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo parziale o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo anche la costituzione di consorzi e ad altre organizzazioni a frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

(Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, sessi,
la cui domanda di ammissione a norma dell'articolo 1, sia
accolta dall'organo di amministrazione che:

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- dispongano di conoscenze e mestieri
attinenti alla natura ed all'attività e
che, per la loro capacità effettiva e
specializzazione professionale, perseguano interessi
coerenti con l'attività della cooperativa;
- possano partecipare direttamente della
cooperativa e/o attivamente al suo sviluppo.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi
tecnici ed amministrativi in numero non superiore a buon
funzionamento della cooperativa.

1) Sono **soci cooperatori** coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa alla
formazione degli organi sociali e della
struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di progetti e
alle decisioni concernenti le scelte relative alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale e
partecipano al rischio, ai risultati delle
decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie competenze professionali
anche in relazione al tipo ed all'entità dell'attività
svolta, nonché alla quantità delle ore di lavoro
disponibili per la cooperativa stessa.

2) Sono **soci cooperatori volontari** all'articolo
numero due della legge 8 Novembre 1991 che
prestino la loro attività gratuitamente cooperatori
volontari sono iscritti in un'apposita lista dei
soci, il loro numero non può superare il numero
complessivo dei soci. Ai soci cooperatori può
essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate di
parametri stabiliti dalla cooperativa dei
soci. Le prestazioni dei soci cooperatori possono
essere utilizzate in misura complessivamente sostitutiva
rispetto ai parametri di impiego di opere professionali.

3) Sono **soci sovventori** i titolari di
partecipazione Cooperativa. Ai soci cooperatori una
remunerazione al massimo superiore al 5% rispetto
a quella stabilita per gli altri soci cooperatori ripartizione
degli utili. All'atto dello scioglimento della società
cooperativa, le azioni dei soci sovventori di
prelazione nel rimborso del capitale di valore
nominale.

4) Sono **soci tecnici e amministrativi**, con la qualifica di soci cooperatori, coloro che dispongano di tali qualifiche professionali, limitatamente al numero necessario al funzionamento della società.

5) Sono **soci lavoratori svantaggiati** e si differenziano dai soci ordinari, per la loro particolare condizione soggettiva, coloro che appartengono ad una di quelle categorie di svantaggio definite all'art. 4 della Legge n. 30 del 28/2/1997 e successive, anche future, modifiche ed integrazioni e compatibilmente, con il loro stato soggettivo, la quota misura non inferiore al trenta per cento.

Agli atti della cooperativa sarà conservata idonea documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione che dimostri la condizione di persona svantaggiata. Tale documentazione è di natura riservata.

6) Sono **soci speciali** coloro che abbiano interesse alla formazione, od alla prova di inclusione lavorativa, e potranno essere ammessi, a discrezione della ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione e/o inclusione. Possono essere compresi soggetti disabili in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e ai fini dell'inserimento nel ciclo produttivo, sia a livello della conoscenza del modello cooperativo.

Saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate ed elencate.

7) Possono altresì essere **soci** della cooperativa persone giuridiche pubbliche e private, i cui statuti non siano incompatibili con le finalità della cooperativa.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente al fine del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Nel caso di soci non volontari, a norma della legge e successive modificazioni, può essere stabilito l'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui il socio contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, per i soci cui

diritti ed obblighi sono disciplinati dall'articolo. Nel caso di interesse alla formazione, sociale e/o lavorativa, in questa categoria si può essere ammessi soggetti in grado di contrilungo raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà essere superiore a tre anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative al bilancio del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare i tre voti spettanti ai soci che partecipano alla decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere eletti nell'Organo amministrativo e non godono dei diritti di cui agli articoli 2380 e 2476 comma 2 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento dall'eventuale rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo stesso termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio dalla categoria speciale, oltre a quelle indicate all'articolo 11 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione, sociale o lavorativa, inclusione

- l'inosservanza dei doveri inerenti all'inclusione sociale o lavorativa; e/o

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

- l'inopportunità, sotto il profilo organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di lealtà verso la compagine societaria; la
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere ammesso dall'organo amministrativo anche prima del termine del momento della sua ammissione per il godimento dei diritti ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a quella categoria che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, alla scadenza del predetto periodo, apposita relazione all'organo amministrativo.

La deliberazione di ammissione del socio è comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo.

nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

Le persone fisiche che intendono essere ammesse socio dovranno presentare, all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, delle eventuali attività di volontariato svolte, di eventuali condizioni di svantaggio possedute od ottenibili;
- c) l'ammontare del valore della singola azione che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 100,00 (cento e zero centesimi) nè superiore ai limiti massimi previsti dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettare della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e 40 del presente statuto.

Le persone giuridiche pubbliche e private, che intendano essere ammesse come socio dovranno presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- la ragione sociale, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- l'indicazione delle effettive attività svolte delle specifiche competenze possedute.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio ulteriori documenti ad integrazione di quelli superiormente riportati, per meglio identificare i requisiti necessari.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, indicativamente entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, che l'ha proposta, può entro il termine di

decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,
chiedere che sull'istanza si pronunci la propria
decisione.

Art. 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi del socio e
dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità fissate
dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo spese
di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione
dei soci in sede di approvazione della proposta
dell'Organo amministrativo;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e/o
delle deliberazioni adottate dalle assemblee e dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa e i soci
è quello risultante dal libro dei soci del
domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni di ricezione
della relativa comunicazione della cooperativa alla
cooperativa, con lettera raccomandata con
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto
ricevimento.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:
1) per recesso, esclusione, fallimento o morte,
se il socio è persona fisica;
2) per recesso, esclusione, fallimento o
liquidazione se il socio è persona giuridica.

Art. 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge il
socio:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di contribuire al
raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere con
raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve
esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti per il recesso l'Organo
amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,
che nei successivi 60 giorni dalla ricezione della
comunicazione, può ricorrere al Collegio dei soci le
modalità previste ai successivi artt. 11 e 12 seguenti.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto
sociale, dalla comunicazione della domanda di
accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e il
recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio corso,
se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario la
chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo
amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato far
decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11

(Esclusione)

Oltre che nel caso di mancato pagamento delle quote (art. 2531 del C.C.) e nei casi previsti dalla legge l'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo (art. 2533 c.c.) nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la società oppure fomenta dissidi e disordini tra i soci;
 - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
 - e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni non adempia al versamento del valore delle azioni o delle quote dei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo (art. 2531 del C. C.);
 - f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
 - g) che non adempie la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, o nel regolamento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 30 del 28.2.1997, e, nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
 - h) il mancato adeguamento agli standard produttivi.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 2535 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nei libri dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante con ricevuta di ritorno. Le controversie i soci e la Cooperativa in merito ai adottati dall'Organo amministrativo su tali demandate alla decisione del Collegio arbitrale artt. 39 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provve a pena di decadenza, con atto pervenuto a mezzo raccomandata entro 60 gi di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13

(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno rimborso esclusivamente delle azioni liberate, eventualmente rivalutate a norma del 23, comma 4, lett. c) (art. 2535 del c.c. liquidazione) avrà luogo sulla base del bilancio di quale lo scioglimento del rapporto sociale, socio, diventa operativo e, comunque, in superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il ri sovrapprezzo (art. 2535 del c.c.), ove versato, nel patrimonio della Società e non sia stato aumento gratuito del capitale ai sensi del 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile. Il pagamento è effettuato entro 180 dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio (2534 o legatari del socio defunto hanno c il rimborso delle azioni interamente eventualmente rivalutate, nella misura e con le al precedente articolo 13 (tredici). Gli eredi e legatari del socio defun presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione di spettanza, atto notorio o altra idonea dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari e dalla data del decesso dovranno indicare li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica commi 2 e 3 del Codice Civile. Gli eredi provvisti dei requisiti alla Società subentrano nella partecipazione del defunto previa deliberazione dell'Organo di gestione ne accerta i requisiti con le modalità e al precedente art. 7. In mancanza si procede alla liquidazione

ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei su per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione sensi dell'art. 13.

Art. 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi socio defunto, ove questo non sia stato richiesto entro l'anno dalla data di approvazione del bilancio dell'es nel quale lo scioglimento del rapporto sociale divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11 b), c), d), ed e), oltre al risarcimento dei danni al pagamento dell'eventuale penale, ove determinato nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrappiù dal pagamento della prestazione mutualistica e dal dei prestiti, il credito derivanti da penali, ove da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società ri verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio è obbligato verso questa nei limiti di quanto richiesto (art. 2536 comma 2 del C.C.).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto (art. 2536 comma 3 del C.C.)

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16

Disciplina di riferimento

16.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo del

presente Statuto, possono essere ammesse alla Cooperativa
soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.
16.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori
disciplinati dall'art. 4 della legge n. 59,
nonché le azioni di partecipazione cointeressata agli
artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.
16.3 Oltre a quanto espressamente previsto dalla presente
Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni
dettate a proposito dei soci cooperat quanto
compatibili con la natura del rapporto le
disposizioni concernenti i requisiti cause
di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 17

SOCI SOVVENTORI

17.1 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 2526 del
presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa
soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge n.
59.

17.2 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono essere persone
fisiche o giuridiche, non intermedie direttamente
all'attività mutualistica della cooperativa i
loro beni e/o capitali a fini di investimento conferimenti
possono essere in denaro, beni in natura sono
rappresentati da azioni trasferibili di
Euro 500,00 (cinquecento virgola zero).

17.3 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dai soci
in occasione della emissione dei soci
sovventori possono essere sottoposte trasferite
esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento dell'Organo acquirente
indicato dal socio che intende trasferire l'Organo
amministrativo provvederà ad indicare in
mancanza, il socio potrà venderle a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare
all'Organo amministrativo il proposta l'Organo
amministrativo deve pronunciarsi dal
ricevimento della comunicazione (vedi dell'art.
22).

17.4 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate a essere deve
essere disciplinata con decisione devono
stabilire:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione motivata
dall'Organo amministrativo, del diritto soci
sulle azioni emesse (art. 2524 comma 4 C.C.).
c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, restando che il tasso di remunerazione non può essere in misura superiore a 2 punti percentuali rispetto dividendo previsto per i soci ordinari (art. 2514 comma 1 l del C.C.);

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite dei voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

17.5 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile (art. 5 legge 59/92), ai soci sovventori il recesso spetta qualora sia decorso il termine di durata del conferimento stabilito dalla decisione in sede di emissioni delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le condizioni di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 18

18.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere titoli di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

18.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle

azioni di partecipazione cooperativa, determina:
- l'importo complessivo dell'emissione dei
limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi
pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta di azioni
di partecipazione cooperativa, nonché il collocamento
delle azioni eventualmente rimaste inoperte.
18.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere
emesse per un ammontare non superiore al capitale contabile
delle riserve indivisibili o del patrimonio risultante
dall'ultimo bilancio certificato e approvato dal il
Ministero delle Attività Produttive.
Il valore di ciascuna azione è di euro (cinquecento
virgola zero centesimi).
18.4 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere
offerte, in misura non inferiore al 5% del capitale ai
lavoratori dipendenti della Cooperativa.
18.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
spetta una remunerazione massima pari a 5 punti
percentuali rispetto a quella dei soci cooperatori.
18.6 All'atto dello scioglimento della Cooperativa di
partecipazione cooperativa hanno diritto di rimborso nel
rimborso del capitale sulle altre azioni di partecipazione valore
nominale.
18.7 La riduzione del capitale sociale di
perdite non comporta riduzione del capitale delle
azioni di partecipazione cooperativa, ma la parte
della perdita che eccede il valore nominale delle
altre azioni.
18.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa
sono obbligati:
a) al versamento degli importi sociali le
modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni,
limitatamente alle disposizioni ad esso applicabili.
18.9 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il
diritto di recesso spetta qualora la Cooperativa termine
minimo di durata delle azioni stabilito in
sede di emissione delle azioni medesime.

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 19

19.1 (Soci finanziatori)

Possono essere ammessi come soci della
Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del Codice di sottoscrittori
di altri strumenti finanziari, oltre a quelli dagli
artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e precedenti
articoli 17 e 18.

19.2 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori sono presenti

articolo, sono imputati ad una specifica sezione capitale sociale della Cooperativa.

19.2.1 I conferimenti possono avere ad oggetto beni in natura o crediti, e sono rappresentati azioni nominative trasferibili del valore di e 500,00 (cinquecento virgola zero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi).

19.2.2 La Società ha facoltà di non emettere ai sensi dell'art. 2346 c.c.

19.3 (Modalità di emissione delle azioni)

L'emissione delle azioni destinate ai soci final di cui al presente articolo, deve essere disci con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c., autori che dovrà essere specificata su proposta moti degli amministratori stessi.

19.3.1 Con la stessa deliberazione potranno esse stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 21, lettera i), ad esse spettante, e gl eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

19.3.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisc i compiti che vengono attribuiti al Cor di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

19.4 (Diritti patrimoniali)

19.4.1. Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stal dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria cui all'articolo precedente. Qualora sia attr il privilegio deve essere corrisposto anche nel , cui l'Assemblea decida di non remunerare le azior soci cooperatori.

19.4.2 La remunerazione delle azioni sottoscrit soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non essere superiore a due punti percentuali rispetto al lim previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.

19.4.3 La delibera di emissione può stabilire in delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accant di parte degli utili netti annuali a riserva div in misura proporzionale al rapporto tra capitale c dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

19.4.4 La riduzione del capitale sociale di perdite non comporta riduzione del delle azioni dei soci finanziatori, se non perdita che eccede il valore nominale complessivo dei soci cooperatori.

19.4.5 In caso di scioglimento della azioni di socio finanziatore hanno diritto nel rimborso del capitale sociale, rispetto soci cooperatori, per il loro intero e della determinazione del valore delle azioni del valore nominale, sia della quota parte divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

19.5 (Recesso dei soci finanziatori)

19.5.1 Oltre che nei casi previsti ai soci finanziatori il diritto di recesso sia decorso il periodo minimo di 12 mesi data di iscrizione nel libro soci. Fermi re previsti dalla legge, la deliberazione di emissione può escludere la possibilità di recesso un periodo maggiore.

19.5.2 In tutti i casi in cui è previsto il rimborso delle azioni dovrà avvenire modalit  previste dagli artt. 2437-bis e seguenti importo corrispondente al valore nominale e di riserve divisibili ad esse spettanti, riserva da sovrapprezzo.

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

PARTECIPATIVI

Art. 20

20.1 (Obbligazioni)

20.1.1 L'emissione di obbligazioni deliberata dall'organo amministrativo, ment di obbligazioni convertibili   del: dall'assemblea straordinaria.

20.1.2 L'assemblea, con apposita del sede straordinaria, pu  attribuire all'or la facolt  di emettere in una o p obbligazioni convertibili sino ad un ammontare il periodo massimo di cinque anni della deliberazione, esclusa comunque la o limitare il diritto di opzione sp ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

20.1.3 Si applicano tutte le altre disposizioni Sezione VII capo V del Libro V del codice civile.

20.2 (Strumenti finanziari non partecipativi)

20.2.1 La cooperativa pu  emettere s non partecipativi, diversi dalle obbl di specifici diritti patrimoniali c diritti amministrativi, escluso comunque i nell'assemblea generale dei soci e ci  a fronte de dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

20.2.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

20.2.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai diversi tipi di soci (soci cooperatori, finanziatori, volontari ecc.) rappresentati da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento e zero centesimi) ciascuna. La quota complessiva del capitale da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale (senza limitazioni);

b) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formate dalle somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo (otto);

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale costituito da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non superiore od inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri derivanti da investimenti;

g) eventuali riserve costituite per decisioni del consiglio e/o previste per legge;

h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per perseguire le proprie finalità;

i) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori.

Tutte le riserve previste nel presente articolo, eccettuata quella alla precedente lettera i), debbono considerarsi "riserve indivisibili" e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della

Società.

Art. 22

(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a vincoli volontari, né essere cedute con efficacia verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dall'art. 7. Il provvedimento che concede o nega la cessione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di disporre la propria partecipazione e la Società deve aggiornare il libro dei soci l'acquirente che abbia intestato le azioni per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio la cessione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può opporsi nei giorni dal ricevimento della comunicazione, fino a 15 giorni di opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale della cooperativa termina il 31 dicembre al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere approvato dalla decisione dei soci per l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (centottanta) giorni quando lo statuto o i regolamenti particolari della Società, segnalate dall'Organo amministrativo, la relazione sulla gestione o, in assenza di questi, la relazione integrativa al bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio determina la destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; b) la società, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs.112/2017, può destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti

associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di

imprese sociali o di loro enti associativi; salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, e/o in alternativa al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

e) la cooperativa può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad aumento del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti oppure destinarli ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci della presente impresa, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale o inerenti le attività previste nell'oggetto sociale.

La decisione dei soci, può in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per alla costituzione di riserve indivisibili, oppure riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve div per distribuire dividendi ai soci non cooperatori : misura massima prevista dalla legge per le cooperative mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre del la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24

(Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di di esercizio, può appostare somme al conto economico di di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione d bilancio, provvede alla destinazione del ristorno che p essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da cias socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, c essere effettuata considerando la quantità e qualità c scambi

mutualistici intercorrenti fra la Co socio
secondo quanto previsto in apposito comunque
nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI
ASSEMBLEE DEI SOCI
E ORGANI SOCIALI

Art. 25

(Qualificazioni)

Le Assemblies sono ordinarie e straordinarie.
Ove si verificassero i presupposti di all'art.
2540 c.c., la cooperativa può istituire separate.
Nel caso di emissione di strumenti di
diritto di voto è istituita l'a dei
possessori degli strumenti finanziari.

ART. 26

(Competenze)

26.1 Competenze dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti i il
regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sulla emissione delle azioni desti sovventori
stabilendone gli importi ed i caratte precedente
art. 17, nonché sui voti spettanti seco conferimenti;
- sulla nomina, revoca e sostituzione di amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzi del
presidente del collegio sindacale, n dalla
legge;
- sulla nomina, revoca e sostituzione di contabile;
- sulla determinazione del compen amministratori,
sindaci e revisore;
- sull'azione di responsabilità di
amministratori, sindaci e revisore;
- sulle altre materie attribuite all dalla
legge o dal presente statuto.

26.2 Competenze dell'assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione sui
relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite all dalla
legge.

26.3 Assemblies separate

26.3.1 Ogni assemblea separata delib che
formano oggetto dell'assemblea genera delegati
all'assemblea generale, in conformità stabiliti
da apposito regolamento.

26.3.2 I delegati eletti dalle assem compresi

quelli espressi dalle eventuali minoranze, de essere
soci; essi sono eletti, in ragione di un delegat o
frazione di 10 soci presenti, anche p delega,
nell'adunanza; rappresentano il numero complessi soci
dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmen voti
avuti.

I delegati all'assemblea generale sono strettamen vincolati
ad esprimere il loro voto secondo il manda ricevuto
dall'assemblea separata che li ha eletti.

L'assemblea separata nomina delegati sup che
sostituiscano quelli effettivi qualora imposs a
partecipare all'assemblea generale.

26.3.3 Rimane fermo il diritto dei soci abbiano
partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea
generale.

26.4 Assemblee speciali

L'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'ass della
società cooperativa che pregiudicano i di della
categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti
ai sensi dell'art. 2526;
- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti di
ciascuna categoria e sull'azione di responsabili loro
confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario
alla tutela dei comuni interessi dei posse degli
strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle controversie con la società cooperati sulle
relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune ciascuna
categoria di strumenti finanziari.

ART. 27

(Convocazione)

27.1 Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, convocata
mediante avviso contenente l'indicazione delle da
trattare, del luogo dell'adunanza e della data della
prima e della seconda convocazione che deve es: fissata
almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, le
modalità, alternative fra loro:

- a) pubblicazione sul quotidiano "la Gazzetta del Mezzogiorno"
o su giornale locale almeno 15 giorni prima di qu fissata
per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul sito web della società almen giorni
prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) l'affissione sulla bacheca di ogni singola com almeno
15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- d) avviso comunicato ai soci, nel domicilio ri: dal
libro dei soci, con mezzi che garantiscono prova

dell'avvenuto ricevimento almeno prima
dell'assemblea.

Se il giorno per la seconda convocazione è indicato
nell'avviso, l'assemblea deve essere convocata entro
trenta

giorni dalla data della prima.
In mancanza dell'adempimento delle formalità,
l'Assemblea si reputa validamente convocata se
siano presenti o rappresentati tutti i soci o
e
partecipa all'assemblea la maggioranza degli
degli

organi amministrativi e di controllo.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno può
opporsi alla discussione degli argomenti se
si
ritenga sufficientemente informato.

In tal caso, dovrà darsi tempestiva attuazione delle
deliberazioni assunte agli amministratori e
e
revisori, se nominati, non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, in
aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal presente
comma,
usare qualunque altra forma di convocazione a
a
diffondere fra i soci l'avviso delle
delle
assemblee.

27.2 Convocazione assemblee separate

27.2.1 Il consiglio di amministrazione delle assemblee
separate nei modi e termini previsti per l'assemblea
generale.
Il termine di preavviso deve essere convocato prima
prima
assemblea separata.

27.2.2 Allo scopo di facilitare la partecipazione e,
conseguentemente, la convocazione e delle
assemblee separate, i soci della cooperativa saranno raggruppati
raggruppati
in Sezioni, in particolare avendo presente che ove
esistano sedi secondarie o unità di lavoro, le sezioni
sezioni
potranno essere create anche in zone disagiate strutture
suddette, quando per numero dei soci presenti di
di
attività sia ritenuto opportuno per lo sviluppo della
della
cooperativa.

27.2.3 Ciascuna sezione non può essere costituita da numero
inferiore a 10 (dieci) soci. Qualora il numero di una
sezione si riduca al di sotto della soglia minima stabilita,
stabilita,
il consiglio di amministrazione provvederà a riunire i soci
soci
alla sezione più vicina.

27.2.4 Tutte le norme previste per lo svolgimento
dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si
svolgimento
applicano alle assemblee separate.

27.3 Convocazione assemblea speciale

27.3.1. La assemblea speciale convocata dagli
amministratori della società cooperativa o dal suo rappresentante
rappresentante
comune, quando lo ritengano necessario, può essere convocata da un
un
terzo dei possessori degli strumenti di partecipazione faccia
faccia
richiesta, con le modalità e i termini previsti per
per
l'assemblea ordinaria.

27.3.2 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e deve tutelare gli interessi comuni dei posse degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

27.3.3 Il rappresentante comune ha diritto di i libri di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3) e ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

Art. 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'assemblea speciale si applicano gli stessi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea ordinaria, nonché le stesse modalità di esercizio del voto.

Art. 29

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30

(Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ai soci finanziatori, cui nella delibera di esercizio sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci intervenuti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti da essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro

socio avente diritto al voto, appa medesima
categoria di socio cooperatore o sovventore.
Ciascun socio non può rappresentare più soci.
La delega non può essere rilasci del
rappresentante in bianco.

Art. 31

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presid di
amministrazione ed in sua assenza dal in
assenza anche di questi, dall designata
dall'Assemblea stessa, col voto dei
presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verific della
costituzione, accerta l'identità e dei
presenti, regola il suo svolgimento risultati
delle votazioni; degli esiti di tali essere
dato conto nel verbale.

Art. 32

(Amministrazione)

32.1. La Società è amministrata di
amministrazione composto da un minimo di
cinque membri.

32.2. L'amministrazione della societ affidata
anche a soggetti non soci; in un
amministratore deve essere scelto t cooperatori
appartenenti alla categoria de e
amministrativi, salvo il rispetto dei di
società cooperativa.

Ai soci finanziatori, in considerazi che
essi hanno nell'attività social deliberazione
dell'assemblea di emissione delle az: può
riservare la nomina di uno o più amministratori.
In ogni caso, ai possessori di strum può
essere attribuito il diritto di ele terzo
degli amministratori.

32.3. Non possono essere nomin di
amministratore e se nominati decadono che
si trovano nelle condizioni previste da c.c.

32.4. Gli amministratori restano in esercizi
sociali e scadono alla data dell'a per
l'approvazione del bilancio relativ esercizio
della loro carica.

Gli amministratori sono revocabi in
qualunque tempo, salvo il diritto al
risarcimento dei danni se la revoca giusta
causa.

È ammessa la rieleggibilità.

32.5. Una volta nominato il Consiglio se
per qualsiasi causa viene meno la mag consiglieri
decade l'intero Consiglio d'Amministrazione.

L'Organo di Controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c. Nel caso in cui non sia nominato l'Organo di Controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

32.6. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non nominato, provveduto i soci, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o d'impedimento, un segretario, anche estraneo.

Art. 33

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

33.1. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate previa formale convocazione.

A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato, mediante avviso spedito/inviato o consegnato ai soci, cinque giorni prima dell'adunanza, dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo e/o altro di comunicazione che consenta un riscontro della data e del ricevimento compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le convocazioni dovranno essere al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino dal libro delle decisioni degli Amministratori. E' valido anche l'avviso di convocazione con raccomandata a mano purchè si acquisisca la firma per ricevuta.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o posta elettronica, da spedirsi/inviarsi ai soci tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei soci. In caso di parità la proposta si intende respinta. non può essere dato per rappresentanza.

33.2. Le decisioni degli amministratori adottate dal presente articolo devono essere trascritte nei verbali degli amministratori.

Art. 34

Competenze degli amministratori

34.1. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri di legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinate categorie di atti.

34.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un Comitato esecutivo composto da alcuni suoi

componenti anche disgiuntamente. Il co
l'amministratore o gli amministrat
compiere tutti gli atti di ordi
amministrazione che risulteranno dall
Consiglio di amministrazione con le l:
indicate nella delega stessa.

ovvero
potranno
straordinaria
dal
modalità

Art. 35

Rappresentanza

La rappresentanza della società di
giudizio spetta all'Organo Ammini
modalità e con le eventuali limitazi
di nomina. In particolare il potere c
al Presidente del Consiglio o, in
impedimento, al Vice Presidente
consiglieri e/o amministratori deleg
Comitato Esecutivo nei limiti previst
delega.

in
le
dall'atto
spetta
o
eventuali
del
di

La firma del Vice Presidente in rapp
fa piena prova dell'assenza o impedime
Presidente.

Società

Art. 36

Compensi degli amministratori

36.1. L'assemblea dei soci, al
dell'Organo Amministrativo ovvero cc
dispone sul compenso spettante a tale
della sua determinazione stabilendo:

nomina
successiva,
criteri

- il compenso annuale compless
istituzionale;
- le modalità di ripartizione
determinate dal Consiglio di amministrazione;
- il rimborso delle spese sostenute p
e i criteri per determinarlo;
- l'eventuale indennità di fine mand
fondi specifici di accantonamento o d
assicurativa.

l'attività
vengono
dell'ufficio
di
polizza

36.2. Spetta allo stesso consiglio stabilire:

- le modalità di ripartizione del
Consiglio stesso fissato dall'Assemblea;
- il compenso degli amministratori i
cariche, sentito il parere dell'or
nominato);
- il compenso per l'attività svol
comitato esecutivo o da consiglieri/amn

del
particolari
(se
il
delegati.

Art. 37

Controllo dei soci ed azione d responsabilità

37.1. L'azione sociale di respo
esercitata dai soci che rappresentino
capitale sociale (art. 2393 bis). I
possono rinunciare all'azione c
corrispettivo per la rinuncia o tra
vantaggio della società.

essere
del
agito
ogni
a

Art. 38

CONTROLLI

Collegio Sindacale

L'organo di controllo sulla gestione è costituito dal Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale può essere nominato nei casi in cui la nomina è obbligatoria e può altresì essere nominato nei casi che non rientrano nell'obbligo di legge di cui sopra con scelta adottata dall'assemblea dei soci. Il Collegio sindacale, o nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea. La cooperativa non sia obbligata al bilancio consuntivo il controllo legale dei conti viene esercitato dal Collegio Sindacale ove nominato. Nel caso in cui il controllo legale dei conti sia esercitato dal Collegio sindacale i sindaci devono essere revisori legali dei conti, nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nel caso invece in cui il controllo contabile sia demandato ad un Revisore esterno e non al Collegio sindacale, un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Controllo Contabile

Nei casi in cui non sia obbligatoria per legge la nomina del Collegio sindacale o comunque quando la Società intenda nominarlo, il controllo contabile è esercitato nei sensi dell'art. 2409-bis comma 1 c.c. da un revisore dei conti o da una società di revisione legale iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del Collegio sindacale o questo sia comunque nominato e la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39

(Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali le disposizioni di cui al D. lgs. N. 5/03, nonché le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o fra soci e la cooperativa.

Società che abbiano ad oggetto diritti anche
quando sia oggetto di controversia la socio;
b) le controversie relative alla validità dei
soci, comprese quelle di esclusione da socio;
c) le controversie promosse da Amministratori o
Sindaci o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma a
tutte le categorie dei soci, anche la sua
accettazione espressa è condizione della
domanda di adesione alla Cooperativa soci
e si estende alle contestazioni mancata
accettazione della domanda di adesione della
nomina alla carica di Amministratore, è
accompagnata dalla espressa adesione al
comma precedente.

Art. 40

(Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore Euro
40.000,00 (Euro quarantamila/00) della
determinazione del valore della contesa conto
della domanda di arbitrato, osservati agli
artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra le professionali
competenti sulle tematiche della contesa ai
contendenti e sono nominati dal Presidente di
Commercio di Lecce.

In difetto di designazione, sono nominati del
Tribunale nella cui circoscrizione ricade sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando i rapporti
tra soci, è comunicata alla Società, quanto
disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. quanto
disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 possono
convenire di autorizzare gli Arbitri secondo
equità o possono dichiarare il loro con
riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine dalla
costituzione dell'Organo arbitrale, se proroghino
detto termine per non più di una sola cui
all'art. 35 comma 2 D. Lgs. n. 5/03 sia
necessario disporre una C. T. U. o in cui
la scadenza del termine possa nuocere completezza
dell'accertamento o al rispetto del
contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è onere non
necessaria al rispetto del contratto Arbitri
fissano, al momento della costituzione procedurali
cui si atterranno e le comunicano al ogni

caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attiva della procedura.

Art. 41

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé u di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è val quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento de Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà d nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del pre art. 23 lett. c);
- agli enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sv della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la S i soci determinando i criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministr. potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Ne stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45

(Principi di mutualità, indivisibilità delle r e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del c di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimon e di devoluzione di una quota degli utili annua fondi

mutualistici per la promozione e della
cooperazione, sono inderogabili e c fatto
osservati.

Art. 46

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle
norme di cui al D.Lgs. 112/2017, al codice del Terzo settore
ed alle norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.

Firmato

Martellotta Silvia

MELPIGNANO ANGELA

MARTELOTTA Alessandro

VINCENZO RAIOLA Notaio Sigillo

34 di 34